



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 7 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

SOCIETÀ : ECOFACE INDUSTRY S.R.L. DI CAMPOBELLO DI LICATA (AG) - P. IVA : 02183530845 - AUTORIZZAZIONE EX ART. 208 DEL D. LGS 152/06 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA, SCAMBIO E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PER LE OPERAZIONI R3, R12 E R13 DI CUI ALL'ALLEGATO C DELLA PARTE IV DEL D.LGS n.152/06, NEL SITO UBICATO NELLA ZONA ASI "ARAGONA - FAVARA" NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ARAGONA (AG), FOGLIO DI MAPPA N. 87, PARTICELLA 633.

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";
- VISTO il D.P. 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale n. 19 del 16 dicembre 2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9, Modifica del decreto Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO il D. P. Reg. n. 008 del 04 gennaio 2018 con il quale è stato conferito all'Ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all'Arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.";
- VISTO il D.D.G. n. 1379 del 20 Novembre 2018 con il quale l'Ing. Salvatore Cocina, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) della L.R. 10/2000, delega l'Arch. Antonino Rotella, Dirigente del Servizio 7 "Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.", nell'ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, ad adottare tutti i provvedimenti finali dei procedimenti istruiti dal predetto Servizio 7;
- VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge Regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 - e le successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n. 186;

- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 28/04/98, n. 406, recante il regolamento di attuazione di direttive dell'Unione europea, relativo alla regolamentazione delle modalità operative e di funzionamento dell'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti nelle varie fasi;
- VISTO il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002 e successive modifiche ed integrazioni e ss.mm.ii.;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni, ultima delle quali il D.Lgs. n. 205 del 03/12/2010;
- VISTO il Decreto dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente del 9 Agosto 2007 – Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ed in particolare il comma 1 dell'art. 8 che prevede che "Per lo svolgimento delle attività degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti per i quali siano stati imposti limiti alle emissioni in atmosfera, e di cui all'art. 208, comma 15, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'interessato, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione e l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, nonché l'eventuale ulteriore documentazione richiesta";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRIS)" e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 recante "Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di A.U.A.;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTA la decisione della Commissione Europea del 18/12/2014 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTO il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani" approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28 maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" del 11 luglio 2012;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi...";
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";

- VISTA la Legge Regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA la circolare prot. 12020 del 23/03/2009 – “Criteri di formazione delle tariffe” dell’Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque - Osservatorio rifiuti;
- VISTA l’istanza del 27/10/2014 , assunta agli atti di questo Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti in data 27/10/2014 al n. 42276, con la quale la Società Ecoface Industry s.r.l. con sede legale in Campobello di Licata (AG) - Via Vittorio Emanuele n. 135 chiede, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. l’autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di un impianto di selezione automatizzata di rifiuti non pericolosi con operazioni di messa in riserva (R13), scambio (R12) e recupero (R3), di cui all’allegato C della parte IV del D.Lgs n.152/06, nel sito ubicato nella Zona ASI “Aragona - Favara” nel territorio del Comune di Aragona (AG), identificato al Foglio di Mappa n. 87, Particella 633;
- VISTO il progetto prodotto contestualmente all’istanza e le successive integrazioni, costituito dai seguenti elaborati:
- Concessione Edilizia n. 10/08 del 01/02/2008 rilasciata dal Servizio 1° S.U.A.P. del Comune di Aragona relativamente al Capannone Industriale sito nella Zona ASI “Aragona - Favara” nel territorio del Comune di Aragona (AG), identificato al Foglio di Mappa n. 87, Particella 633 (ex 443-466-447-578-581);
  - Autorizzazione n. 81 del 26/03/2018 del Direttore Generale dell’I.R.S.A.P. al subentro nella titolarità del lotto ubicato nella Zona ASI “Aragona - Favara” nel territorio del Comune di Aragona (AG), identificato al Foglio di Mappa n. 87, Particella 633 a favore della Società Ecoface Industry s.r.l.;
  - Studio Preliminare Ambientale;
  - Relazione Tecnica con allegati :
    - \* Visura Catastale
    - \* Stralcio Catastale con identificazione della particella;
    - \* Schema a Blocchi;
    - \* Diagramma dei Flussi;
  - Stralci Planimetrici;
  - Stralcio del Piano Regolatore Generale del Comune di Aragona;
  - Stralcio della Carta dei Vincoli del Comune di Aragona;
  - Planimetria del Piano Regolatore Generale della Zona ASI “Favara – Aragona”
  - Disegno Architettonici dell’Impianto (Planimetrie, Prospetti e Sezioni)
  - Layout Impianto con Attrezzature e Macchinari (Planimetrie, Sezioni e Legenda)
  - Planimetria Area Stoccaggi Esterni;
  - Planimetrie Schema Raccolta Acque;
  - Relazione Tecnica di Prevenzione Incendi;
  - Studio Geologico di Fattibilità;
- VISTA la nota prot. 18367 del 09/05/2018, con il quale questo Servizio 7 comunica che la procedura istruttoria avviata presso questo Ufficio ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., comma 1, resta comunque sospesa in attesa del pronunciamento da parte del competente Servizio 1 VAS/VIA del Dipartimento Regionale dell’Ambiente dell’A.R.T.A. in merito alla “Verifica di Assoggettabilità”, che la Società Ecoface Industry s.r.l. è tenuta ad avviare e con la stessa nota richiede integrazioni al progetto presentato;
- VISTA la nota prot. n. 59918 del 01/10/2018, assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 05/10/2018 al n. 41495, con la quale il Servizio 1 Valutazioni Ambientali – U.O.B – S.1.2 - V.I.A. del Dipartimento Regionale Ambiente dell’A.R.T.A. ha trasmesso il D. A. n. 408/GAB del 20/09/2018 di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con prescrizioni, del progetto dell’impianto in oggetto;

- VISTO il verbale della conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 208 comma 3, del D. Lgs. n. 152/06, svoltasi il 24 Maggio 2018 nei locali di questo Dipartimento, nel corso della quale si sono acquisiti i pareri degli enti coinvolti e dal quale risulta che:
- l'ASP Agrigento - S.pre.S.A.L., con nota prot. n. 96759 del 08/06/2018, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con condizioni;
  - la S.R.R. A.T.O. n. 4 "AGRIGENTO PROVINCIA EST", con la nota prot. n. 9654 del 24/10/2018, esprime parere favorevole alla realizzazione e messa in funzione dell'impianto in oggetto;
  - il Libero Consorzio Comunale di Agrigento – Settore Ambiente e Territorio, con nota prot. n. 24958 del 24/10/2018, visto il progetto, con i relativi allegati, presentato dalla Società ECOFACE INDUSTRY S.R.L., per quanto di competenza, esprime parere favorevole con condizioni e prescrizioni;
  - il Comune di Aragona – 8° settore – S.U.A.P., con nota prot. n. 18623 del 25/10/2018, visto il progetto, con i relativi allegati, presentato dalla Società Ecoface Industry s.r.l., per quanto di competenza, esprime parere favorevole con condizioni;
  - l'ASP Agrigento - Servizio Igiene Ambienti di Vita, con nota prot. n. 176493 del 26/10/2018, visto il progetto, presentato dalla Società Ecoface Industry s.r.l., per quanto di competenza, esprime parere favorevole;
  - il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Agrigento, con nota prot. n. 11190 del 25/10/2018, chiede integrazione al progetto per il rilascio del relativo parere di competenza;
  - l'A.R.P.A. Struttura Territoriale di Agrigento, condivide quanto espresso nel parere della Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di Competenza Regionale, ed esprime parere favorevole a condizioni che vengano messe in atto tutte le prescrizioni previste dal suddetto parere e dagli enti coinvolti in conferenza;
- VISTA la nota prot. n. 45277 del 29/10/2018, con la quale questo Ufficio notifica il verbale della conferenza dei servizi, svoltasi in data 26/10/2018;
- VISTA la nota prot. n. 11573 del 05/11/2018, assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 05/11/2018 al n. 46265, con la quale il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Agrigento - Ufficio Prevenzione Incendi, il quale a seguito dell'istanza presentata dalla Società Ecoface Industry s.r.l. in data 22/10/2018 e alle controdeduzioni prodotte dalla stessa Società, a seguito del parere negativo espresso con la nota prot. n. 11048 del 22/10/2018, dall'esame degli elaborati tecnici prodotti, si conferma il precedente parere negativo;
- VISTE le note prot. n. 123540 del 06/11/2018 e prot. n. 118870 del 24/10/2018, con le quali l'Ispettorato Ripartimentale Foreste di Agrigento, attesta che l'area interessata dall'intervento in argomento non rientra in zona sottoposta a Vincolo Idrogeologico e, pertanto, nel rispetto della normativa vigente, non rilascia nulla-osta e/o pareri di competenza;
- VISTA la nota prot. n. 35484/2018 del 06/12/2018 con la quale l'I.R.S.A.P. - Ufficio Periferico di Agrigento, autorizza, ai sensi dell'art. 124, commi 1° e 4° del D. Lgs. 152/2006, la Società Ecoface Industry s.r.l. a recapitare nella fognatura della Zona Industriale di "Aragona-Favara" i reflui prodotti nel proprio insediamento produttivo nel lotto 10 del Foglio di Mappa n. 17, particella n. 633 ubicato nella medesima Zona Industriale, a condizione che i reflui stessi siano conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella 3, allegato 5, di cui al medesimo D. Lgs. n° 152/2006;
- VISTA la nota prot. n. 602 del 15/01/2019, assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 16/01/2019 al n. 1979, con la quale il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Agrigento - Ufficio Prevenzione Incendi, il quale a seguito della documentazione integrativa trasmessa in data 07-01-2019 dalla Società Ecoface Industry s.r.l. e dall'esame della stessa, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole al progetto di che trattasi con condizioni;

- VISTO il Certificato di Destinazione Urbanistica prot. n. 8088/2018 dell'11/05/2018 rilasciato, ai sensi dell'art. 18 della L. 47/85 e ss.mm.ii., dal 7° settore – Urbanistica, Sanatoria Edilizia del Comune di Aragona, con la precisazione dei vincoli territoriali gravanti sull'area d'impianto;
- VISTO il titolo di disponibilità dell'area:
- Atto di Compravendita stipulato il 20 febbraio 2019, tra il Signor Carmelo Salamone nato a Palermo il 21/06/1966, Legale Rappresentante della Società "CIVIESSE S.R.L. di Aragona (Parte Venditrice) e il Signor Calogero La Rocca nato a Licata (AG) il 31/08/1982, Legale Rappresentante della Società Ecoface Industry S.R.L. di Campobello di Licata (AG), dell'immobile sito in Aragona (AG), Via Miniera Principessa, Foglio di Mappa n. 87 particella n. 633, costituito da un Capannone Industriale di Mq. 2.400 con annesso spazio di pertinenza, Repertorio n. 38891, Raccolta n. 15600;
- VISTI i certificati attestanti i requisiti soggettivi dei titolari di cariche o qualifiche della Società Ecoface Industry s.r.l.;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio la quale il Legale Rappresentante della Società Ecoface Industry s.r.l., in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dichiara che lo stesso non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- VISTO che la Società Ecoface Industry s.r.l. con sede legale in Campobello di Licata (AG) - Via Vittorio Emanuele n. 135 è iscritta ad decorrere dal 28/03/2018, per un periodo di dodici mesi, nella White List della Prefettura di Agrigento – Ufficio Territoriale del Governo – Area I, nota prot. n. 10261 del 05/04/2018, nell'Elenco Fornitori, Prestatori di Servizi ed Esecutori di Lavori non Soggetti a Tentativo di Infiltrazione Mafiosa (Art. 1, commi dal 53 al 54, della Legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 Aprile 2013) in ossequio a quanto disposto con nota presidenziale n. 30461 del 13/06/2016;
- VISTO il Patto di Integrità;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope-legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa, effettuato in data 11/02/2019;

- RITENUTO che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni previste dal presente Decreto, siano idonei a perseguire l'attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente, rispettando la vigente normativa in materia, ed in particolare il D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. e il Decreto M.A.T.T.M. 29 gennaio 2007;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e dei pareri espressi; di considerare, a norma dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990, acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori di conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata, di potere pertanto procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e la gestione di un impianto di selezione automatizzata di rifiuti non pericolosi con operazioni di messa in riserva (R13), scambio (R12) e recupero (R3), di cui all'allegato C della parte IV del D.Lgs n.152/06, nel sito ubicato nella Zona ASI "Aragona - Favara" nel territorio del Comune di Aragona (AG), identificato al Foglio di Mappa n. 87, Particella 633, di proprietà della Società Ecoface Industry s.r.l. con sede legale in Campobello di Licata (AG) - Via Vittorio Emanuele n. 135;
- RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto Legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa

## DECRETA

### ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. è approvato, il progetto di un impianto di selezione automatizzata di rifiuti non pericolosi, da sorgere nel sito ubicato nella Zona ASI "Aragona - Favara" nel territorio del Comune di Aragona (AG), identificato al Foglio di Mappa n. 87, Particella 633, costituito dagli elaborati elencati in premessa, proposto dalla Società Ecoface Industry s.r.l. con sede legale in Campobello di Licata (AG) - Via Vittorio Emanuele n. 135, e ne autorizza altresì la realizzazione e la gestione mediante operazioni di messa in riserva (R13), scambio (R12) e recupero (R3), di cui all'allegato C della parte IV del D.Lgs n.152/06.

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

### ART. 2

La presente autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Di cui al presente Decreto sostituisce l'Autorizzazione allo scarico di cui alla Parte Terza, sezione II, titolo III, capo III del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., derivanti dall'utilizzo dell'impianto, le cui prescrizioni sono fissate al successivo art. 4 del presente provvedimento.

### ART. 3

I rifiuti pericolosi e non pericolosi ammessi in ingresso all'impianto operazioni di messa in riserva (R13), scambio (R12) e recupero (R3), di cui all'allegato C della parte IV del D.Lgs n.152/06, sono i seguenti:

Codici C.E.R. Non Pericolosi	Descrizione	OPERAZIONI		
		R3	R12	R13
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R3	R12	R13
15 01 01	imballaggi di carta e cartone	R3		R13
15 01 02	imballaggi di plastica	R3	R12	R13
15 01 04	imballaggi metallici		R12	R13
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	R3		R13
15 01 06	imballaggi in materiali misti		R12	R13
15 01 07	imballaggi di vetro		R12	R13
17 02 02	Vetro		R12	R13
17 02 03	Plastica	R3	R12	R13
17 04 05	ferro e acciaio		R12	R13
19 12 01	carta e cartone	R3		R13
19 12 02	metalli ferrosi		R12	R13
19 12 03	metalli non ferrosi		R12	R13
19 12 04	plastica e gomma	R3	R12	R13
19 12 05	Vetro		R12	R13
19 12 10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)		R12	R13
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11		R12	R13
20 01 01	carta e cartone	R3		R13
20 01 02	Vetro		R12	R13
20 01 39	Plastica	R3	R12	R13
20 01 40	Metalli		R12	R13

#### ART. 4

L'esercizio dell'attività autorizzata è così caratterizzato:

- l'impianto è finalizzato a svolgere l'attività messa in riserva (R13), scambio (R12) e recupero (R3), di cui all'allegato C della parte IV del D.Lgs n.152/06;
- la potenzialità massima è di 30.000 ton/anno di rifiuti non pericolosi per le operazioni R12 e R13 e per una quantità giornaliera di 100 ton;
- la potenzialità annua per l'operazione R3 è di 2.000 ton.;
- la superficie totale investita allo stoccaggio del materiale è di 3.530 mq., così strutturata :
  - \* mq. 250 vengono destinate allo stoccaggio del materiale da destinare a discarica, Codice CER 19 12 12, per un totale di 600 tonn.;
  - \* mq. 75 vengono destinate allo stoccaggio di materiale ferroso e non ferroso, per un totale di 100 tonn.;
  - \* mq. 75 vengono destinate allo stoccaggio di materiale cartaceo, per un totale di 150 tonn.;
  - \* mq. 30 vengono destinate allo stoccaggio di materiale vetroso sfuso;
  - \* mq. 3.100 vengono destinate allo stoccaggio del materiale plastico, per un totale di 2.650 tonn.

La stessa non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolta garantendo un elevato livello di

tutela della salute e dell'ambiente. Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate le seguenti prescrizioni:

1. I rifiuti in uscita dall'impianto (che non siano prodotti dall'impianto stesso) provenienti dalla sola operazione R13 potranno essere conferiti solo ad impianti che provvedono ad ulteriori operazioni di recupero, diverse dalla sola messa in riserva;
2. Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è di mesi sei. Entro tale termine i rifiuti devono essere avviati al recupero;
3. La zona di messa in riserva dovrà essere opportunamente impermeabilizzata;
4. Dovranno essere rispettati i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'impianto;
5. Deve essere garantito il rispetto del D.M. n. 447/95 e ss.mm.ii. per quanto attiene le emissioni sonore, nonché il rispetto del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
6. Per le emissioni diffuse dell'intero impianto, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie, è fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
7. La Società dovrà identificare i settori con apposita cartellonistica recante il codice CER identificativo del rifiuto;
8. I rifiuti in ingresso e i materiali recuperati in uscita dovranno essere depositati separatamente gli uni dagli altri e qualora stoccati in cumuli all'aperto dovranno essere coperti con teli ancorati al suolo;
9. Il titolare dell'impianto è tenuto a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
10. I rifiuti prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente decreto, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde prodotte dall'impianto;
11. i rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi del presente Decreto non dovessero, eccezionalmente, avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 152/06, con il conseguente obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, del formulario di identificazione e del conferimento a soggetti autorizzati;
12. l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dal Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. per i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti;
13. l'impianto deve essere sempre mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative all'impianto;
14. il perimetro dell'area destinata ad ospitare l'impianto in argomento, deve essere adeguatamente recintato e munito di apposito cancello da chiudersi nelle ore notturne ed in ogni caso di assenza del personale di sorveglianza, al fine di evitare l'accesso ai non addetti. Inoltre, dovrà essere apposto apposito cartello nel quale verrà indicata la tipologia dell'impianto, la denominazione e la sede del soggetto responsabile della gestione dello stesso;
15. vengano eseguite tutte le opere idonee alla regimazione delle acque (fossi di guardia, cunette, tombini etc..)
16. il recapito finale delle acque meteoriche, trattate e provenienti dalla piattaforma, non deve essere un unico punto, bensì spande nel terreno, per evitare formazione di pozzanghere;
17. l'impianto di bagnatura del piazzale e dei percorsi deve essere dotato di ugelli spruzzatori dislocati in posizioni ed in numero tale da garantire la bagnatura di tutta la superficie, deve essere presentata una planimetria riportante l'ubicazione di tutti gli ugelli spruzzatori;
18. tutti gli impianti e le aree utilizzate devono essere dotati di idonei sistemi antincendio ai sensi della normativa vigente;
19. le macchine devono essere dotate di opportuni sistemi di sicurezza sensibili alla presenza dell'uomo, con blocco macchina automatico;
20. lo scarico delle acque, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'attività relativa all'impianto di che trattasi debba essere effettuato nel rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 – limiti degli scarichi in acque superficiali – dell'allegato alla parte terza



del D. Lgs. 152/2006;

21. nell'area di circolazione dei mezzi, prevista in misto granulometrico, si possono verificare sollevamento di polveri diffuse, per evitare un sollevamento di polveri limitare la velocità dei mezzi all'interno del sito a 20 km/h (segnalarlo all'ingresso con apposito cartello), bagnare i viali e i piazzali di passaggio e di movimento dei mezzi tale da garantire una percentuale di umidità del terreno battuto del 75%, evitare il passaggio di mezzi in condizioni meteorologiche con vento elevato;
22. deve essere predisposto un piano di emergenza che comprenda la parte connessa all'idoneità dei locali e la salvaguardia della salute e dell'incolumità dei lavoratori. Tale piano deve essere adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e correttivo D.Lgs. 106/09. il datore di lavoro in presenza di rischio chimico, cancerogeno o mutageno, dovrà determinare preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e procedere alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti ed all'attuazione delle misure di prevenzione;
23. individuare sugli elaborati la dotazione di aree per il soddisfacimento degli standard di legge da computare nel rispetto dell'art. 5, comma I, del DM. n. 1444/1968;
24. il funzionamento dell'impianto deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti;
25. per la realizzazione e la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti dalle normative vigenti;
26. la Società nella gestione dell'impianto dovrà privilegiare le operazioni di recupero dei rifiuti;
27. Comunicare all'ASP Agrigento – S.Pre.S.A.L. il completamento dei lavori e la messa in funzione dell'impianto;
28. entro 90 (novanta) giorni dall'avvio dell'impianto, dovrà essere effettuata una campagna di misure fonometriche, avendo come riferimento il rumore prodotto dalle varie fasi di attività dell'impianto (gruppo semi-mobile di frantumazione, pala meccanica, gruppo elettrogeno etc). Tali misure devono essere eseguite conformemente alla Legge 447/1995 e ai suoi decreti attuativi. Devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore ai sensi della L. 26/10/1995 n. 447 e del D.Lgs. n. 277/91;
29. Elaborare il progetto dell'impianto elettrico definitivo, acquisire il certificato di conformità e denunciare l'impianto di messa a terra all'I.N.A.I.L. e al Servizio Impiantistico dell'ASP di Agrigento;
30. Acquisire le schede tecniche dei macchinari utilizzati;
31. Mantenere in perfetta efficienza il sistema di aereazione forzata;
32. La Società proprietaria dovrà attenersi a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di sicurezza del lavoro ed in particolare al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.
33. la progettazione deve prevedere la "barriera esterna di protezione ambinetale" (prevista dal D. Lgs. n. 209/03, Allegato 1, punto 2.3 e 2.4) lungo tutto il perimetro dell'insediamento;
34. lungo tutto il perimetro, siano presenti alberi ad alto fusto a rapida crescita in maniera tale da creare una barriera che limiti l'impatto visivo e sonoro dello stabilimento; che la gestione dei rifiuti contenenti CFC e HFC sia effettuata in maniera tale che non si abbiano dispersioni di tali gas in atmosfera; che la Società dia pubblicità alle autorità di controllo ed al pubblico, dei principali dati di funzionamento degli impianti presenti nello stabilimento, ai dati relativi alle emissioni nelle varie matrici ambientali, ai rifiuti prodotti e alle operazioni di manutenzione e controllo per prevenire rilasci e/o fughe di sostanze inquinanti; che sia prodotto un piano di monitoraggio e controllo o piano di sorveglianza e controllo, secondo le linee guida pubblicate sul sito di I.S.P.R.A.;
35. le figure professionali sono invitate a prevedere tutti gli accorgimenti idonei al fine di prevenire eventuali danni a persone o cose;
36. in caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Società è obbligata alla chiusura e alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito;
37. la Società è tenuta all'osservanza di quanto previsto dal P.M.C.;
38. la Società dovrà rispettare i limiti allo scarico previsti dalla normativa vigente di settore;
39. osservanza delle norme attuative della Legge 64/74 e del D.M. 14/01/2008;
40. limitare al massimo le opere di sbancamento sia nel caso che queste attengano ad insediamenti edilizi sia che riguardano l'adeguamento e la creazione di infrastrutture viarie; in ogni caso si dovrà operare in modo da conseguire un modellamento del suolo il più aderente possibile alla attuale configurazione morfologica;
41. si raccomanda, altresì, che gli insediamenti abitativi avvengano contestualmente alle opere di canalizzazione delle acque reflue e che lo smaltimento dei liquami, laddove gli scarichi stessi non

- recapitano in pubblica fognatura, venga effettuato nel rispetto della Legge 319/76 e relative "Norme Tecniche Generali" di cui all'Allegato n. 5 della predetta Legge, nonché in osservanza della L.R. n. 27 del 15/05/1986 ed eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché in osservanza della Legge 152/06;
42. la Società è tenuta ad adeguare lo scarico alle norme tecniche generali e a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti Autorità, e in ogni caso tenuta ad osservare, per gli scarichi in fognatura (reflui biologici e tecnologici) e per gli scarichi superficiali (acque meteoriche) i limiti di accettabilità rispettivamente previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006;
  43. la pesatura dei rifiuti dovrà avvenire mediante sistema dotato di omologazione che permetta di utilizzare il peso fornito nel rapporto con i terzi;
  44. gli eventuali liquidi provenienti dalle aree di messa in riserva dei rifiuti stoccati in cumuli vengano raccolti e smaltiti in conformità ai disposti del D.M. del 05/02/98 Allegato 5 comma 4;
  45. dovrà essere inumidito il materiale nel corso delle fasi di frantumazione, vagliatura e trasferimento;
  46. i piazzali dedicati ai rifiuti solidi polverulenti dovranno essere inumiditi in modo da evitare la diffusione delle polveri per il passaggio dei mezzi gommati;
  47. i cumuli di materiale e la zona di movimentazione dovranno essere bagnati tramite un impianto di umidificazione con ugelli regolati da un timer, che possa essere avviato manualmente;
  48. è fatto divieto di creazione di cumuli o di materiale grezzo e lavorato entro 3 metri dalla zona di recinzione; i cumuli in ogni caso dovranno essere a distanza tale da garantire che la base non tocchi il limite perimetrale;
  49. i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali dovranno essere muniti di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni ecc.) ed essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente;
  50. la Società dovrà installare nebulizzatori di acqua per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri in numero adeguato in modo da coprire non solo l'area di stoccaggio degli inerti da trattare ma anche l'area di stoccaggio degli inerti già trattati oltre l'unità di frantumazione;
  51. la Società dovrà, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dare apposita comunicazione all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Servizio 2 "Industrie a rischio e Tutela dall'Inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico", al Libero Consorzio Comunale, alla S.T. dell'A.R.P.A. e al Sindaco, competenti per territorio;
  52. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione e la dispersione di aerosol e di polveri;
  53. lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate. Tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura, anche mobili; lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate;
  54. L'area adibita ad ospitare l'impianto di frantumazione e selezione e i cumuli di rifiuti in ingresso e dei prodotti dell'impianto venga adeguatamente impermeabilizzata, per evitare che eventuali percolati prodotti dai rifiuti e dai materiali possano contaminare il sottosuolo;
  55. Dovranno essere aumentate le dimensioni dell'area denominata "B" nella planimetria allegato al progetto, in quanto non idonea a supportare le quantità di rifiuto da stoccare;
  56. Prima dell'inizio dei lavori siano graficamente individuate le aree destinate a parcheggio degli autoveicoli ad uso privato degli addetti dell'azienda, le aree di sosta degli autoveicoli pesanti, proporzionate ai flussi veicolari che saranno determinati dall'attività esercitata;
  57. Che i serbatoi di accumulo di acqua potabile siano realizzati e rifiniti in conformità alle specifiche norme igienico-sanitarie ed alle prescrizioni dettate nel vigente Regolamento Edilizio del Comune di Aragona;
  58. Gli Organi di Controllo, Libero Consorzio Comunale e A.R.P.A. S.T. competente per territorio, effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dall'autorizzazione unica, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della Società;
  59. Il quantitativo di materiale massimo depositabile e/o in lavorazione all'interno della struttura non deve superare quello dichiarato nel progetto, non deve essere depositato materiale all'esterno;
  60. L'impianto di illuminazione d'emergenza deve essere esteso sino a luogo sicuro;
  61. L'impianto idrico antincendio, il cui progetto dovrà essere disponibile all'atto del sopralluogo, deve essere realizzato in conformità alle specifiche normative di riferimento ed in particolare alle norme UNI 12845-10779-11292, devono comunque essere osservate le misure di sicurezza e prevenzione incendi disposte dalle specifiche normative di riferimento;

62. A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 151/11, dovrà essere presentata al Comando dei Vigili del Fuoco di Agrigento istanza di sopralluogo finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione tecnica prevista nell'allegato 2 al D.M. 07/08/2012;
63. la Società Ecoface Industry s.r.l. come da nota prot. n. 35484/2018 del 06/12/2018 dell'I.R.S.A.P. - Ufficio Periferico di Agrigento, è autorizzata, ai sensi dell'art. 124, commi 1° e 4° del D. Lgs. 152/2006, la Società Ecoface Industry s.r.l. a recapitare nella fognatura della Zona Industriale di "Aragona-Favara" i reflui prodotti nel proprio insediamento produttivo di che trattasi, a condizione che i reflui stessi siano conformi ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella 3, allegato 5, di cui al medesimo D. Lgs. N° 152/2006, la Società Ecoface Industry s.r.l. si deve attenere alle prescrizioni previste nella nota prima citata;
64. la Ditta è obbligata al rispetto delle prescrizioni del provvedimento di esclusione dalla V.I.A. rilasciato dal Servizio 1 Valutazioni Ambientali – U.O.B – S.1.2 - V.I.A. del Dipartimento Regionale Ambiente dell'A.R.T.A. con la nota prot. 408/GAB del 20/09/2018 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

## ART. 5

La Società deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Società è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Società deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.. Vigè il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Società è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011.

## ART. 6

Ai sensi dell'art. 208 comma 6) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. L'avvenuta realizzazione dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune di Canicattì (AG), al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art. 1 della Legge Regionale 23 Giugno 2014 n. 14.

## ART. 7

La Società, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno;
- Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni.
- Nomina del responsabile tecnico e contestuale accettazione dell'incarico.

## ART. 8

La Società è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi a tutti i flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, Codici CER e quantità

con frequenza almeno mensile e comunque secondo modalità che saranno disposte dal D.R.A.R., sull'indirizzo Pec : "dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it".

#### ART. 9

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi, ivi comprese quelle relative alla esecutività del progetto e quelle relative alle autorizzazioni edilizie.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

#### ART. 10

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

#### ART. 11

Si approva il Patto di integrità, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

#### ART. 12

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;

#### ART. 13

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento effettuerà, a seguito della comunicazione di cui all'art. 6 del presente Decreto, anche avvalendosi dell'A.R.P.A. Provinciale, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A. Provinciale.

#### ART. 14

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza, di cui all'art. 197 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., anche avvalendosi dell'A.R.P.A. Struttura Territoriale di

Agrigento, comunicandone gli esiti all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 15

Il presente provvedimento verrà notificato alla Società Ecoface Industry s.r.l. di in Campobello di Licata (AG), sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9.

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.


Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Aragona (AG), Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Prefettura di Agrigento, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, A.R.P.A. Sicilia (Catasto rifiuti), A.R.P.A. Struttura Territoriale di Agrigento, D.R.A.R. - Servizio 5 - Osservatorio sui Rifiuti.

Palermo, li 25 FEB 2019

Il Funzionario Direttivo  
Responsabile dell'Istruttoria  
(Geom. Antonino D'Asaro)



Il Dirigente del Servizio 7  
(Arch. Antonino Rovella)



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE  
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 10 aprile 1978, n° 2 recante *“Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 1991, n. 24;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, coordinata con il testo della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Legge 22 aprile 1994 n. 146, recante *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”*;
- VISTO** il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 recante *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”*;
- VISTO** il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 *“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”*;
- VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”* che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2015 n. 68, recante *“Disposizioni in materia di delitti ambientali”*;
- VISTA** la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTA** la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, ed in particolare l'articolo 68 comma 4, come modificato dall'articolo 98 comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 07 maggio 2015, n. 9 *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”* ed, in particolare, l'art. 91 recante *“Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”*;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015 concernente: *“Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”*, che individua l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art.1, comma 6, della legge regionale;
- VISTA** la delibera della Giunta regionale 21 luglio 2015, n.189 concernente: *“Commissione*

*Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 – Criteri per la costituzione – approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;*

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12 nella parte riguardante la *“Rimodulazione degli assetti organizzativi del Dipartimento Regionale dell'Ambiente”;*

**VISTO** il Decreto Assessoriale 18 aprile 2018, n. 142/GAB di revoca del Decreto Assessoriale 29 gennaio 2018 n. 32/GAB che ha modificato il Decreto Assessoriale 17 maggio 2016 n. 207/GAB di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art.91 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art.44 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera 21 luglio 2015 n.189;

**VISTO** l'atto di indirizzo assessoriale n.1484/Gab dell'11/03/2015 e ss.mm.ii;

**VISTA** la nota prot. n.12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

**VISTO** il D.P.Reg. n.645/Area I/S.G. del 30/11/2017 con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e Ambiente l'On. Avv. Salvatore Cordaro;

**VISTA** l'istanza acquisita al protocollo ARTA al n. 15362 del 12.03.2018 e la nota acquisita al protocollo ARTA al n. 35628 del 06.06.2018 con le quali il sig. La Rocca Calogero, nella qualità di legale rappresentante della ditta Ecoface Industry s.r.l., con sede legale in Campobello di Licata (AG), in via Vittorio Emanuele n. 135, ha chiesto all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente la verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per un impianto di selezione automatizzata di rifiuti non pericolosi con operazioni di messa in riserva (R13), scambio (R12) e recupero (R3) da realizzare nell'area industriale del Comune di Aragona (AG), foglio 17, particella n. 633, con allegata la seguente documentazione:

1. Tav. 1 Relazione impianto;
2. Tav. 2 Studio Preliminare Ambientale;
3. Tav. 3 Stralci planimetrici;
4. Tav. 4 Stralcio del P.R.G. del Comune di Aragona;
5. Tav. 5 Stralcio della carta dei vincoli del Comune di Aragona;
6. Tav. 6 P.R.G. dell'Area Industriale di Agrigento
7. Tav. 7 Disegni architettonici dell'impianto;
8. Tav. 8 Pianta layout attrezzature e macchinari;
9. Tav. 9 Planimetria area stoccaggi esterni;
10. Tav. 10 Schema raccolta acque;
11. Tav. 11 relazione antincendio.

**PRESO ATTO** che risultano essere stati pagati gli oneri istruttori ai sensi della L.R. n.9/2015 art.91;

**PRESO ATTO** che non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni ai sensi dell'art. 19 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**APPURATO** il corretto avvio della procedura in argomento ai sensi dell'art. 19 e s.s. D. Lgs. n. 152/2206 e s.m.i.;

**VISTA** la nota prot. n. 38263 del 15.06.2018 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento Ambiente di questo Assessorato ha trasmesso alla *Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale* la documentazione pervenuta ai fini delle attività istruttorie di competenza;

**ACQUISITO** il parere n. 215/2018 approvato nella seduta del 08.08.2018 dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, (composto da n. 23 pagine), con il quale è stato ritenuto che il progetto esaminato non debba essere sottoposto alla Procedura di V.I.A. a condizione che siano messe in atto le prescrizioni riportate nel citato parere;

**FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

**A termine delle** vigenti disposizioni

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Acquisito il parere n. 215/2018 di cui alle premesse, si dispone ai sensi del comma 5 art. 19 del D.Lgs. 104/2017 e ss.mm.ii., l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto presentato dalla ditta Ecoface Industry s.r.l., relativo ad un impianto di selezione automatizzata di rifiuti non pericolosi con operazioni di messa in riserva (R13), scambio (R12) e recupero (R3) da realizzare nell'area industriale del Comune di Aragona (AG), foglio 17, particella n. 633, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- La potenzialità di trattamento giornaliera deve rimanere inalterata rispetto a quella indicata dal proponente in 100 t/g;
- Dovranno essere adottati tutti i presidi strutturali e gestionali di prevenzione riportati nel progetto nonché le misure di mitigazione previste;
- Lungo tutto il perimetro dell'impianto, compatibilmente con i confini con gli altri impianti esistenti, dovranno essere piantumate specie arbustive con altezza non inferiore ai mt. 4,00 al fine di creare una barriera acustica da e verso l'impianto, e di intercettare le eventuali emissioni polverulente durante le fasi di trattamento del rifiuto;
- Tutte le aree libere da infrastrutture dovranno essere sottoposte a piantumazione di specie vegetali arboree ed arbustive appartenenti alla macchia mediterranea.
- Tutta la superficie dell'impianto pavimentata dovrà essere dotata di sistemi separati per la raccolta delle acque piovane di tetti, strade e piazzali e liquidi di dilavamento derivanti dal processo di trattamento dei rifiuti.
- Deve essere individuata un'area ben specifica sia per il conferimento e/o l'accettazione sia per la messa in riserva del rifiuto da trattare, opportunamente segnalata con cartelli indicanti il codice CER di appartenenza.
- I rifiuti prodotti durante la fase di cantiere e di esercizio, dovranno essere gestiti in conformità alla normativa in vigore.
- In prossimità dell'ingresso all'area impiantistica dovrà essere apposta, ben visibile, a disposizione dei Soggetti preposti al controllo, un'idonea planimetria con lay-out dell'intera area impiantistica con evidenziati i flussi dei rifiuti e delle Materie Prodotte, sia dell'impianto di compostaggio che degli altri impianti presenti nell'area con indicate tutte le aree di deposito



e stoccaggio dei rifiuti e materie prodotte, nei diversi impianti. Eventuali variazioni anche non sostanziali del lay-out dovranno essere preventivamente comunicate agli Enti competenti.

- Tutti i materiali di carta e cartone dovranno essere confinati ed isolati mediante sistemi, anche mobili, che impediscano, in caso di pioggia, il dilavamento degli stessi.
- Prima dell'inizio dell'attività dovrà essere redatto un piano di monitoraggio che dovrà essere inviato a questo Assessorato e al Libero Consorzio di Caltanissetta nonché inviato e validato dall'ARPA. Il Piano di monitoraggio dovrà contenere tutte le informazioni riguardanti le componenti ambientali interessate nelle differenti fasi di realizzazione dell'impianto (ante operam, in corso d'opera e post operam).
- Dovrà essere presentato a questo Assessorato un report annuale sullo stato di attuazione delle prescrizioni su riportate ai fini di quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- Dovrà essere presentato a questo Assessorato, a fine vita impianto, un piano di ripristino e recupero ambientale del sito.

#### **Articolo 2**

Costituiscono parte integrante del presente decreto il Parere Tecnico specialistico ambientale n. 215/2018 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale durante la seduta del 08.08.2018 ed i relativi elaborati progettuali in esso citati.

#### **Articolo 3**

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato.

#### **Articolo 4**

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto il proponente è onerato a richiedere tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari a quanto previsto nel progetto per la realizzazioni delle singole opere.

#### **Articolo 5**

Il progetto esecutivo, rielaborato secondo le prescrizioni impartite dal parere ambientale sopra richiamato ed adeguato ai pareri espressi dagli altri Enti preposti, dovrà essere trasmesso a questo Dipartimento per essere sottoposto preventivamente alla verifica di ottemperanza necessaria all'accertamento del rispetto delle specifiche prescrizioni inerenti alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

#### **Articolo 6**

Il progetto dovrà essere realizzato conformemente agli elaborati presentati per la Valutazione Ambientale e secondo le prescrizioni impartite dal parere ambientale sopra richiamato; eventuali modifiche dello stesso dovranno essere preventivamente trasmesse a questo Assessorato al fine di poter valutare se siano da ritenersi significative a livello ambientale e debbano essere sottoposte alle procedure ambientali di cui al D.Lgs 152/2006;

#### **Articolo 7**

L'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività, nell'ambito dell'esercizio delle proprie attività, dovrà verificare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto dei contenuti del progetto approvato con il presente provvedimento e nel rispetto delle prescrizioni impartite dal parere ambientale sopra richiamato.

#### **Articolo 8**

Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.lgs.152/06 e s.m.i., qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze della fase di valutazione, questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto disposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

#### Articolo 9

Ai sensi dell'art. 29 comma 4 del D.lgs.152/06 e s.m.i., qualora si accertino opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, questo Assessorato, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

#### Articolo 10

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel sito web SI.VVI. di questo Assessorato ai sensi dell'art. 19 comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e sarà pubblicato, inoltre, sul sito istituzionale di questo Dipartimento, in ossequio all'art. 98 della L.R. n. 9 del 07.05.2015.

#### Articolo 11

Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o di notifica, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa e con medesima tempistica, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi).

20 SET. 2018



L'Assessore  
On. Avv. Salvatore Cordaro

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Cordaro", written over the printed name.